



Michele PARTIPILO
*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Circolare n. 30 del 01/10/2008

Oggetto: **IL RIMBORSO ACCISE SUI CONSUMI DI GASOLIO**

Gli esercenti attività di **autotrasporto merci**, sia in conto proprio sia in conto terzi, **con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t** e alcune aziende pubbliche e imprese operanti nel settore del trasporto di persone possono presentare domande per il rimborso dell'incremento dell'accisa sui consumi di gasolio effettuati nel 2007.

Tali soggetti hanno già presentato, entro il 30.6.2008, una prima richiesta di rimborso per l'importo di € 12,78609 ogni mille litri di gasolio consumato.

A seguito dell'autorizzazione comunitaria, l'Agenzia delle Dogane ha riconosciuto, per quanto attiene ai consumi effettuati dall'1.6.2007 al 31.12.2007, l'ulteriore aumento dell'accisa pari a € 7 ogni mille litri. I soggetti interessati sono quindi tenuti a presentare all'Agenzia delle Dogane entro il 31.10.2008, a completamento delle richieste già inoltrate, la richiesta di rimborso per gli ulteriori € 7 per il gasolio acquistato a decorrere dall'1.6.2007.

Entro il 31.10.2008 i soggetti interessati devono pertanto presentare la dichiarazione attestante i consumi effettuati, utilizzando l'apposito modello secondo le modalità previste dal DPR n. 277/2000, tale dichiarazione **integra e sostituisce quella già presentata entro il 30.6.2008**.

Il credito spettante può essere, anziché richiesto a rimborso, utilizzato in **compensazione nel mod. F24** entro l'anno solare in cui il credito è sorto (31.12.2008).

Nel mod. F24 va utilizzato il **codice tributo "6740"**, indicando, come anno di riferimento, l'anno nel quale si effettua la compensazione (2008).

I consumi di gasolio vanno dimostrati:

- dagli autotrasportatori di merci, esclusivamente mediante le relative **fatture di acquisto**;
- dagli esercenti attività di trasporto di persone, anche mediante la **scheda carburante**.

In virtù dell'espresso richiamo agli effetti previsti dal DPR n. 277/2000, il bonus in esame **non assumerebbe rilevanza né ai fini IRPEF/IRES né ai fini IRAP**.

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*